



Stampa l'articolo | Chiudi

19 marzo 2013

Lavori all'estero, certificati più semplici: le nuove procedure passo per passo

di Ivan Laterza

È finalmente disponibile sul portale dell'Autorità di vigilanza, il nuovo sistema per l'emissione dei certificati di esecuzione di lavori eseguiti in paese estero («Celmae»), come previsto dall'art. 84 del Dpr 5 ottobre 2010, modificato dal decreto legge sulle semplificazioni (DL 5/2012).

Le principali modifiche apportate dall' art. 20 comma 3 lettera b) del DL semplificazioni riguardarono infatti :

- il superamento della differenziazione tra committenti pubblici e privati all'estero (in quanto non sempre definita e foriera quindi di dubbi interpretativi);
- la possibilità, per assicurare la validità tecnica dei certificati ed evitare situazioni monopolistiche all'estero, di avvalersi anche di professionalità tecnica del Ministero o comunque di tecnici esterni accreditati con regole stabilite;
- l'introduzione di modalità semplificate di redazione delle certificazioni di esecuzioni lavori rispetto a quelle nazionali (diverse rispetto all'allegato "B" del Dpr 207/2010).

E dunque con la pubblicazione del nuovo modello di certificato denominato «Celmae» e l'immissione in rete della procedura di inserimento nel casellario delle imprese anche di questi certificati all'estero (pubblici o privati che siano), si dà finalmente attuazione alla previsione normativa regolamentare. Ultimo atto di una complessa procedura partita con l'entrata in vigore del nuovo regolamento nel giugno del 2011 che ha visto un sensibile impegno oltre che dell'Autorità di vigilanza naturalmente, del ministero degli Affari esteri (Mae) e per esso la Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni), con il contributo del Comitato lavori estero dell'Ance e della Ancpl.

Come noto la certificazione dei lavori all'estero negli anni del 34/2000 aveva creato da subito non pochi problemi in quanto il vecchio regolamento metteva in gioco le sedi diplomatiche all'estero (consolati ed ambasciate) attraverso l'apposizione di visti ed individuazione di «tecnici di fiducia» (denominazione solo formalmente esistente nella regolamentazione del Mae, ma comunque non adatta al procedimento) senza un'adeguata regolamentazione di queste azioni.

Il quadro applicativo era in effetti piuttosto incerto a causa di una normativa poco dettagliata. Venivano infatti (impropriamente) considerati «visti» consolari i timbri per le traduzioni giurate, mentre la redazione dei Cel talora veniva eseguita da tecnici la cui selezione non poteva essere regolamentata ed il cui onorario spesso non era esente da contestazioni a causa di posizioni talora "monopolistiche". La vecchia disciplina poi non assicurava l'emissione di certificazioni rese da soggetti "terzi" e consentiva inoltre massima "creatività" nei loro contenuti. Non esistevano infatti strumenti per prevenire l'emissione delle certificazioni a cura di tecnici comunque connessi alla stessa impresa richiedente, e, non essendovi un format obbligatorio, potevano avere forma diversissima con contenuti a volte non idonei al loro scopo finale. Talora erano delle traduzioni giurate, con visto sul giuramento della traduzione, rilasciate dai committenti con suddivisioni in categorie di lavori – quando presenti – non coincidenti con quelle del regolamento Italiano.

La nuova disciplina sembra aver recepito queste criticità e sia il nuovo art. 84 che la sua applicazione amministrativa, mirano a consentire il rilascio di Cel all'estero con contenuti certi e confrontabili (in linea con le categorie e le classi di lavori previste dal Regolamento) e da parte di tecnici competenti in posizione di terzietà e concorrenzialità.

Entriamo dunque nel merito di una totale "rivoluzione" procedurale nella direzione della semplificazione che si viene a compiere con l'avvio della procedura informatica del casellario presso l'Avcp.

La certificazione di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero (Celmae) da imprese con sede legale in Italia prevede un procedimento che coinvolge i Consolati (e le Cancellerie consolari se la circoscrizione è di competenza di un'Ambasciata) nelle cui competenze territoriali sono stati effettuati i lavori e la Direzione Generale competente del ministero Affari esteri.

Come deve fare ed in cosa consiste la procedura?

Il primo atto che l'impresa richiedente la certificazione dei lavori eseguiti - [clicca qui per scaricare lo schema di sintesi](#) - dovrà essere quello di individuare il tecnico da incaricare per la redazione del Cel fra quelli accreditati presso le singole sedi consolari. Per tali finalità, sui siti web di diverse sedi estere sono già presenti tutte le informazioni utili per le imprese che intendono ottenere un Cel.

Ciascuna Sede all'estero che possiede una circoscrizione consolare è tenuta a pubblicare a tempo indeterminato sul proprio sito internet, nella pagina dedicata ad avvisi e bandi, un «avviso di istituzione dell'elenco dei tecnici di fiducia» per l'attuazione della previsione normativa. I professionisti che si saranno accreditati, possedendone i requisiti e depositando timbro e della firma nelle forme stabilite dalle procedure di accreditamento potranno, insieme ai tecnici interni del Mae, essere contattati dalle imprese per la redazione del certificato.

Le imprese italiane quindi che intendono certificare lavori eseguiti presentano una richiesta alla sede consolare/cancelleria consolare nella cui circoscrizione è stata realizzata l'opera da certificare, utilizzando un apposito modello (scaricabile in formato pdf [dal sito internet della Sede alla pagina contenente le istruzioni per le imprese](#)). Se la domanda viene presentata ad una sede diversa da quella dove è stata realizzata l'opera, l'istanza verrà comunque inoltrata d'ufficio alla Sede competente dandone notizia al richiedente. Se un'unica opera a rete (esempio: stradale) è stata realizzata su due diverse circoscrizioni, la domanda potrà essere presentata indifferente in una delle due Sedi competenti.

La Sede consolare, verificata la localizzazione dell'opera da certificare secondo quanto attestato dal richiedente, trasmetterà all'impresa richiedente (a mezzo Pec) l'elenco dei tecnici di fiducia accreditati presso la Sede. L'impresa a propria scelta dovrà contattare uno o più tecnici presenti sull'elenco, in osservanza delle condizioni di incompatibilità, e concorderà in autonomia costo, forma e contenuti della prestazione, ferme restando le norme italiane, locali (ed internazionali) applicabili ai contratti tra privati sotto il profilo civilistico, fiscale e previdenziale.

Il tecnico di fiducia incaricato dall'impresa, presa visione degli atti comprovanti gli elementi tecnico economici da certificare eventualmente anche eseguendo visite sul sito, redigerà il certificato sull'apposito modello B semplificato come predisposto dall'Avcp. Elaborato il Cel, il tecnico lo trasmetterà all'ufficio consolare in formato cartaceo ed elettronico datato, timbrato e firmato unitamente alla dichiarazione sulle condizioni di incompatibilità corrispondendo inoltre nelle forme dovute un minimo pagamento del servizio all'Ufficio consolare (pari a cento euro per le prime 8 pagine). Il Certificato dovrà inoltre essere trasmesso anche in formato elettronico su supporto fisico o inviato tramite Pec.

L'ufficio consolare della Sede che ha ricevuto la certificazione dopo aver verificato la corrispondenza del nominativo, timbro e firma presente sul certificato con uno dei tecnici presenti sull'elenco, provvederà ad inserirla sul portale Avcp, nell'apposita sezione, in una sorta di "stand-by". La documentazione cartacea rimarrà agli atti della Sede ed inviata digitalmente dopo scansione all'indirizzo della struttura centrale del ministero Affari esteri.

La struttura preposta del Ministero centrale provvederà, una volta verificata la corrispondenza dei dati inseriti rispetto a quelli indicati sul cartaceo scansionato, a "validare" con l'inserimento telematico il Cel sul database del Casellario delle Imprese sul portale Avcp.

La stampa del certificato potrà essere rilasciata, all'impresa richiedente, dalle Sedi consolari.

Le Soa, all'atto della presentazione della documentazione da parte dell'impresa, verificheranno che le informazioni riportate nella stampa del Celmae corrispondano con quelle presenti nel casellario presso l'Avcp. Ricordiamo che unitamente al certificato occorrerà consegnare anche copia del contratto ed ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, potranno utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano (impresa generale appaltatrice dei lavori) e, qualora

non sia stato richiesto dallo stesso, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

Qualora l'impresa abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la Sede diplomatica non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, si potrà fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.

Insomma, sono stati fatti notevoli passi in avanti rispetto alla disciplina precedente, sia in relazione all'affidabilità ed all'uniformità dei Cel, sia con riferimento alla semplificazione procedimentale, resa possibile grazie al dialogo tra le amministrazioni competenti e le rappresentanze degli operatori economici. Dialogo che, è stato assicurato, rimane aperto in vista di ulteriori affinamenti e miglioramenti a seguito di osservazioni "sul campo" condotte da tutte le parti interessate.

19 marzo 2013

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati